

Statuto della SOCIETA' ITALIANA DI MANAGEMENT

Art. 1: Denominazione e Sede

L'Associazione SOCIETA' ITALIANA DI MANAGEMENT (in forma abbreviata SIMA), di seguito denominata Società, ha sede legale a Roma, in Via del Castro Laurenziano 9. L'assemblea può decidere, con propria delibera, di costituire e trasferire una o più sedi operative

Art. 2: Finalità

La Società che non ha fini di lucro, si propone di contribuire allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze di Management in ogni ambito scientifico, in Italia ed all'estero, anche attraverso la collaborazione con altre società accademiche. Per realizzare il proprio scopo, la Società intende realizzare ogni iniziativa atta a favorire l'incontro e la cooperazione tra gli studiosi di management e di ambiti disciplinari collegati, i soggetti economici pubblici e privati, le associazioni e le istituzioni italiane, estere e sovranazionali, le imprese ed altre società scientifiche. La Società partecipa attivamente alla discussione sull'evoluzione della disciplina nell'economia reale e presso le istituzioni pubbliche preposte al governo dell'Università, della ricerca e dell'alta formazione, anche mediante il confronto con l'esperienza di altri sistemi di formazione universitaria. La Società si propone di indirizzare gli studi di Management verso l'eccellenza con riferimento alla ricerca, alla didattica ed al trasferimento di conoscenza verso le imprese, con particolare attenzione alle prassi consolidate a livello internazionale.

Art. 3: Rapporti e convenzioni

Per il conseguimento delle proprie finalità, la Società può istituire rapporti e/o stipulare convenzioni con associazioni nazionali, estere, con associazioni internazionali, e/o con enti di ricerca le cui caratteristiche istituzionali assicurino finalità analoghe a quelle della Società.

Art. 4: Soci

Sono soci i soci ordinari, i soci aggregati, i soci onorari, nonché i soci sostenitori.

Art. 5: Soci ordinari

Sono soci ordinari della Società:

- a) i partecipanti all'atto costitutivo;

- b) i votanti alla prima elezione del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori di cui art. 8 del Regolamento Elettorale per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed Collegio di Probiviri;
- c) a seguito di delibera di ammissione dell'Assemblea, i docenti universitari di ruolo ed i ricercatori inquadrati nel settore scientifico concorsuale 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese, che ne abbiano fatto richiesta con domanda in forma scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Art. 5bis: Soci aggregati

Possono essere iscritti alla Società in qualità di soci aggregati, con le modalità indicate nel comma seguente, i dottori di ricerca, i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i titolari di borsa di studio che svolgono documentata attività di ricerca nelle discipline manageriali.

La domanda di ammissione in qualità di socio aggregato deve essere indirizzata in forma scritta al Consiglio Direttivo, accompagnata dalla presentazione del curriculum degli studi ed elenco di pubblicazioni, nonché dalla presentazione di almeno un socio ordinario.

Art. 6: Soci onorari

I soci onorari sono scelti fra le persone che abbiano conseguito particolari meriti e benemerenze in ordine alle finalità della Società, quali, tra gli altri, docenti fuori ruolo ed emeriti dello specifico settore scientifico disciplinare dell'Economia e Gestione delle Imprese nonché studiosi di varie discipline che abbiano contribuito significativamente all'avanzamento della conoscenza nelle scienze manageriali, in Italia o all'estero. Il loro numero è limitato ad un massimo di quindici. Per la nomina a socio onorario è necessaria la proposta scritta di almeno cinque soci ordinari, indirizzata al Consiglio Direttivo.

Art. 7: Soci sostenitori

Per il migliore collegamento con il mondo della scienza, della ricerca e della produzione, gli enti, le aziende, le istituzioni, le associazioni, i dirigenti d'azienda e pubblici, ed altre persone fisiche che desiderino contribuire, con l'apporto di idee e di risorse, alla promozione e realizzazione dell'oggetto sociale, possono far parte del corpo sociale della Società in qualità di soci sostenitori, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Per la nomina a socio sostenitore è necessaria la proposta scritta di almeno un socio ordinario, indirizzata al Consiglio Direttivo ed accompagnata dalla domanda di ammissione firmata dal legale rappresentante nel caso in cui si tratti di ente, azienda, istituzione o associazione.

Art. 8: Delibera per la nomina

Il Consiglio direttivo esamina la richiesta di iscrizione di nuovo socio ordinario e, verificata la sussistenza delle condizioni richieste, formula la proposta di nomina all'assemblea. Il Consiglio direttivo formula la proposta di nuovi soci aggregati, onorari e sostenitori all'Assemblea. Il candidato viene proposto per la nomina all'assemblea se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri aventi diritto se trattasi di socio aggregato o sostenitore ed il voto unanime del Consiglio se trattasi di Socio onorario.

Art. 9: Diritto fisso e quote annuali

I Soci ordinari versano all'Atto della loro ammissione un diritto fisso e contribuiscono agli oneri della Società mediante una quota annuale.

Il diritto fisso e le quote annuali sono determinati dal Consiglio direttivo. Sono esentati i Soci onorari.

I Soci sostenitori versano un contributo, in denaro, natura od opere, all'atto della loro ammissione, una quota annuale e concorrono a finanziare le iniziative della Società secondo linee concordate con il Consiglio Direttivo.

Per i soci aggregati possono essere previste condizioni agevolate con riferimento sia al diritto fisso di ammissione sia alla quota annuale.

Art. 10: Cessazione dei Soci

I soci ordinari cessano di far parte della Società per cambio di raggruppamento disciplinare e/o concorsuale, per collocamento a riposo, per dimissioni, per morosità, per indegnità. I soci ordinari che cambiano raggruppamento disciplinare e/o concorsuale possono, a loro semplice richiesta, essere ammessi alla categoria di soci aggregati. I soci aggregati e sostenitori cessano di far parte della Società per dimissioni, per morosità, per indegnità. I Soci onorari cessano di far parte della Società per dimissioni e per indegnità. L'esclusione per indegnità è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 11: Organi della Società

Gli organi della Società sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio direttivo;

3. il Collegio dei Revisori dei conti;
4. il Presidente;
5. il Collegio dei probiviri, solo in caso di decisioni in merito a controversie interne alla Società in relazione all'applicazione dello Statuto.

Art. 11bis: Gruppi o sezioni della Società

L'assemblea dei soci può prevedere l'istituzione di gruppi o sezioni, su proposta del Consiglio Direttivo che ne stabilisce le finalità, la composizione e la durata.

Art. 12: Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita dai soci ordinari che siano in regola con il pagamento delle quote annue. All'assemblea partecipano i soci onorari. All'assemblea partecipano i Soci sostenitori e aggregati in regola con il pagamento delle quote. I Soci sostenitori, aggregati ed i soci onorari hanno la facoltà di esprimere parere consultivo, ma non hanno diritto di voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa o a seguito di delibera del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei Soci con diritto di voto.

Le Assemblee, su delibera del Consiglio direttivo, possono essere estese al pubblico. Sono di massima tali quelle destinate a letture e discussioni scientifiche ed a commemorazioni.

L'Assemblea:

1. nomina a scrutinio segreto i membri del Consiglio direttivo, i membri del collegio dei Probiviri ed i membri del collegio dei Revisori dei conti;
2. delibera in merito all'ammissione ed all'esclusione per indegnità dei Soci ordinari, aggregati onorari e sostenitori;
3. approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo e delibera sui programmi di massima ad essa sottoposti dal Consiglio direttivo e sugli altri oggetti all'ordine del giorno;
4. delibera sulle eventuali modifiche dello statuto sociale;
5. delibera altresì su tutte le altre materie di sua competenza a norma di legge e sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio direttivo.

L'avviso di convocazione, da spedirsi via posta elettronica o a mezzo raccomandata, qualora non sia stato comunicato l'indirizzo di posta elettronica, ai Soci non meno di otto giorni prima dell'adunanza, salvo il disposto del successivo art. 14, deve contenere l'ordine del giorno, sede ed ora della medesima.

L'assemblea, con propria deliberazione, può definire modalità di partecipazione telematica dei soci ai propri lavori.

Art. 13: Rappresentanza e validità di costituzione dell'Assemblea

I Soci con diritto di voto possono farsi rappresentare all'Assemblea con delega scritta rilasciata ad altro Socio con diritto di voto, che non sia membro del Consiglio direttivo. Ciascun socio con diritto di voto non può avere più di cinque deleghe.

L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento, di persona o per delega di almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto; tuttavia, in seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese, sia in prima, sia in seconda convocazione a maggioranza di voti.

Resta salvo quanto disposto all'art. 14.

Art. 14: Modifiche dello statuto

Le proposte di riforma dello statuto sociale, deliberate dal Consiglio direttivo o presentate da almeno cinquanta Soci con diritto di voto, debbono essere comunicate per iscritto a tutti i soci con diritto di voto, non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea che deve deliberare.

Per le modifiche dello statuto occorre, sia in prima, sia in seconda convocazione, l'intervento di persona o per delega, di almeno metà dei Soci con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 15: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da undici soci ordinari eletti dall'Assemblea di cui otto professori di prima fascia (ordinari o straordinari), due professori di seconda fascia (associati confermati o non confermati) e un ricercatore (a tempo determinato o indeterminato). Sono eletti, adottando la procedura di votazione prevista nell'apposito regolamento elettorale allegato all'atto costitutivo, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, purché non appartengano al medesimo ateneo universitario; verificandosi tale situazione, prevale, tra coloro i quali appartengono al medesimo ateneo universitario, quello che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Consiglio nomina tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente su proposta del Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Sono valide le nomine di coloro i quali abbiamo ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Se non disposto diversamente, ogni deliberazione è presa a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio stesso, tramite avviso di convocazione da spedirsi via posta elettronica o a mezzo raccomandata, qualora non sia stato comunicato l'indirizzo di posta elettronica, ai membri del Consiglio non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno di cui almeno una per l'approvazione del bilancio consuntivo. E' consentito l'utilizzo di strumenti di video-conferenza ed audio-conferenza, salvo che nelle sedute dedicate all'approvazione del bilancio.

Art. 16: Durata del mandato del Consiglio Direttivo

Il mandato dei componenti il Consiglio direttivo è di anni tre e non può essere rinnovato consecutivamente per più di una volta. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Consiglieri i mancanti vengono sostituiti da coloro che, nell'ordine, hanno conseguito il maggior numero di voti nelle elezioni del medesimo Consiglio.

Qualora però venga a mancare la maggioranza dei membri deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione. In ogni caso, i membri così nominati scadono assieme a quelli in carica.

Art. 17: Compiti del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo l'attuazione delle deliberazioni assembleari, la predisposizione dei bilanci preventivi, di quelli consuntivi e dei piani di attività pluriennali, la determinazione delle quote associative, lo svolgimento dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e la realizzazione di ogni altra attività associativa ad esso riservata dallo Statuto. Per l'approvazione dei progetti di bilancio è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Rientrano tra i compiti del Consiglio direttivo:

1. vagliare le domande e le proposte di nomina di nuovi soci e deliberare sulla loro proponibilità o meno all'Assemblea;

2. decidere sulla proponibilità o meno all'Assemblea di esclusioni di Soci per indegnità;
3. predisporre, sottoporre all'approvazione dell'assemblea e vigilare sul rispetto del codice etico dell'associazione.

Per lo svolgimento delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di commissioni consultive composte anche da membri non facenti parte del Consiglio direttivo stesso, determinando le norme per il funzionamento di tali Commissioni.

Art. 18: Validità costituzione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti non meno di sei membri. Esso delibera a maggioranza, salvi i casi esplicitamente previsti dallo statuto.

Art. 19: Compiti del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società. Convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, fornendo i relativi ordini del giorno; sottoscrive gli atti sociali e vigila sull'osservanza delle norme statutarie e sull'adempimento dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 20: Compiti del Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 21: Compiti del Segretario

Il Segretario sovrintende alla stesura dei verbali, alle comunicazioni per la stampa ed alle pubblicazioni della Società, secondo le direttive del Consiglio.

Art. 22: Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei valori sociali; forma il conto consuntivo ed il bilancio preventivo in base alle direttive impartitegli dal Consiglio direttivo; provvede alle esazioni, alle spese ed ai pagamenti e cura l'andamento economico ed amministrativo della Società.

Art. 23: Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, scelti fra i Soci ordinari.

Il Collegio dei Revisori, con delibera presa a maggioranza assoluta di tutti i suoi componenti, nomina tra i propri membri il Presidente.

Il mandato dei componenti il Collegio dei Revisori è triennale e non può essere rinnovato consecutivamente per più di una volta

Essi esercitano il controllo sull'amministrazione della Società, possono effettuare in ogni momento ispezioni, singolarmente o collegialmente, e devono predisporre la relazione da allegare al conto consuntivo ed al bilancio preventivo che vengono presentati per l'approvazione all'Assemblea.

Art. 24: Intervento dei Revisori al Consiglio Direttivo

I Revisori dei conti intervengono alle adunanze del Consiglio direttivo.

Art. 25: Bilancio preventivo e Conto consuntivo

L'anno finanziario della Società inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo deve essere compilato e presentato all'Assemblea per l'approvazione prima dell'inizio dell'anno cui si riferisce, accompagnato da apposite relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

Il conto consuntivo deve essere compilato e presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla fine dell'anno cui si riferisce, anch'esso accompagnato da apposite relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

Art. 26: Patrimonio ed entrate

Il patrimonio della Società è costituito dal fondo iniziale versato dai promotori e dai successivi apporti forniti alla Società a titolo di incremento del patrimonio medesimo.

Le entrate della Società sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da eventuali contributi straordinari versati dai soci;
- c) da elargizioni di soci o di terzi;
- d) da utili derivanti dall'esercizio di eventuali attività compatibili con le finalità della Società;
- e) da contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici o privati ovvero dello Stato.

L'avanzo netto di gestione è destinato ad una specifica "Riserva" alla quale si può attingere per la copertura di eventuali disavanzi.

Art. 27 Delegati della Società

I delegati della Società nelle associazioni nazionali ed internazionali sono designati dal Consiglio direttivo.

Art. 28: Collegio dei probiviri e scioglimento della Società

In caso di controversie interne tra i membri della Società che riguardano l'applicazione degli articoli dello statuto, le quali non siano risolvibili dagli Organi della Società, l'Assemblea nominerà un Collegio di "probiviri" composto da tre membri scelti tra i soci ordinari.

affinché gli stessi, con arbitrato libero e non procedurale, decidano in merito ai suddetti casi di controversia.

Per lo scioglimento della Società si applicano le disposizioni di legge per le Associazioni riconosciute.

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea delibera sulla devoluzione del suo patrimonio a scopi scientifici e culturali.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applica la normativa vigente in materia.

Art. 29 Norme transitorie

Per la prima elezione del consiglio direttivo si applicano le disposizioni previste dall'apposito regolamento elettorale allegato all'atto costitutivo, purché non in contrasto con le norme del presente statuto.